

# GIUDICARIE GAS S.p.A.

Via Del Foro, 3  
38079 TIONE DI TRENTO  
Cap. Soc. 100.000 € I.V.  
Iscr. Reg. Impr. di Trento e  
C.f./Part. IVA 01722590229



ALLEGATO "C" ALL'ATTO RACCOLTA N. 15895  
STATUTO DELLA SOCIETA' "GIUDICARIE GAS S.p.A."

## DENOMINAZIONE

### Art. 1

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione:  
"GIUDICARIE GAS S.p.A.".

## SEDE

### Art. 2

La società ha sede legale in Tione di Trento (provincia di Trento).  
Con deliberazioni assunte dall'Organo amministrativo possono essere costituite e soppresse sedi secondarie sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle vigenti norme in materia, e possono essere istituite e soppresse in Italia agenzie, rappresentanze, recapiti e uffici amministrativi.

## OGGETTO

### Art. 3

La società ha per oggetto:

- a) l'attività di importazione, acquisto, vendita, distribuzione, stoccaggio, imbottigliamento in Italia ed all'estero di ogni tipo di gas naturale e non, secondo quanto previsto dalla legge, di petrolio e suoi derivati dalla distillazione (o da altro procedimento) dello stesso, catrami, bitumi, ecc., nonché la costruzione di serbatoi, reti di distribuzione, anche sotterranee, stabilimenti di imbottigliamento, trattamento, stoccaggio e distribuzione;
- b) produzione e distribuzione di calore per usi civili e industriali e gestione per conto terzi di centrali termiche, caldaie e di impianti di riscaldamento, condizionamento e simili;
- c) realizzazione ed esercizio di sistemi di telecomunicazione ed installazione, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici ed informatici; cablatura strutturata di reti; progettazione e fornitura di sistemi informativi ed informatici robotizzati con la connessa produzione di programmi per elaboratori elettronici.

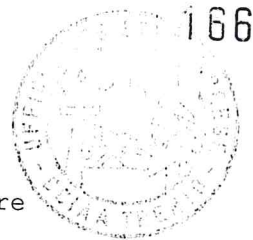
La società potrà altresì compiere tutte le operazioni, industriali, commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale escluse quelle riservate dalla legge a categorie esclusive e in particolare quelle previste dal D.Lgs. 385/1983 e successive modificazioni. Inoltre, potrà assumere partecipazioni e partecipare alla costituzione di società, consorzi ed enti pubblici o privati aventi scopo analogo o affine al proprio.

La società, nell'esercizio della propria attività, osserva criteri di parità di trattamento degli utenti, trasparenza, imparzialità e neutralità della distribuzione adeguandosi comunque al riguardo alle disposizioni di legge ed ai regolamenti della Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La società, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, ha la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficacia ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

# GIUDICARIE GAS S.p.A.

Via Del Foro, 3  
38079 TIONE DI TRENTO  
Cap. Soc. 100.000 €. I.V.  
Iscr. Reg. Impr. di Trento e  
C.f./Part. IVA 01722590229



- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

## DURATA

### Art. 4

La durata della società viene fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere modificata a sensi di legge.

## DOMICILIO

### Art. 5

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dei revisori, se nominati, per ogni rapporto con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

## CAPITALE SOCIALE

### Art. 6

Il capitale sociale è fissato in Euro 1.780.023,00 (unmilionesettecentoottantamilaventitrè virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 36.327 (trentaseimilatrecentoventisette) azioni del valore nominale di Euro 49,00 (quarantanove virgola zero zero) ciascuna.

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni. E' ammesso l'utilizzo di tecniche di legittimazione e circolazione diverse dai titoli. In particolare è anche possibile l'attribuzione ai soci di certificati nominativi nei quali, oltre agli estremi identificativi della società (denominazione, sede, capitale sociale, data e numero d'iscrizione al Registro Imprese) dovrà essere indicata la quota percentuale di partecipazione al capitale spettante al titolare dei certificati medesimi. I certificati dovranno essere sottoscritti da un Amministratore della società. I certificati potranno essere trasferiti, anche per garanzia, con le stesse modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge per la circolazione delle azioni (e quindi anche per girata). Si applicano le disposizioni degli artt. 2357 e seguenti c.c. in tema di acquisto di azioni proprie.

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito ai sensi degli articoli 2438 e seguenti c.c..

Il capitale può essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, anche a fronte di conferimenti in natura o di crediti, ad esclusione di prestazioni d'opera e di servizi, o mediante emissioni di azioni anche aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

La società ha facoltà di raccogliere fondi presso i propri soci nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, anche a titolo infruttifero e a tempo determinato o indeterminato.

## AZIONI E DIRITTO DI PRELAZIONE

### Art. 7

Ogni azione è indivisibile e dà diritto a un voto.

Qualora venga aumentato il capitale sociale, ai titolari delle





vecchie azioni sarà riservato il diritto di opzione secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 2441 c.c., fatti salvi i commi 4 e 5.

Gli azionisti hanno diritto di prelazione nel caso di trasferimento di azioni, buoni frazionari, obbligazioni convertibili, warrants, diritti di opzione o buoni di assegnazione, nonché nel caso di trasferimento della nuda proprietà o di altro diritto reale di godimento. Con il termine "trasferimento" di cui sopra si intende qualsiasi negozio (ivi inclusi: vendita, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, donazione e liberalità, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta od indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali su azioni, buoni frazionari, obbligazioni convertibili, warrants, diritti di opzione o buoni di assegnazione.

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, buoni frazionari, obbligazioni convertibili, warrants o diritti di opzione, buoni di assegnazione, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento, dovrà previamente, a mezzo di Raccomandata A.R., rivolgersi all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione comunicandogli oggetto, quantità, prezzo, corrispettivo o valore e condizioni dell'operazione nonché l'identità del soggetto al quale intende effettuare il trasferimento.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni, comunica a mezzo di Raccomandata A.R., tali elementi agli altri azionisti, così come risultanti dal libro soci.

Il diritto di prelazione va esercitato per la totalità delle azioni, buoni frazionari, obbligazioni convertibili, warrants, diritti di opzione, buoni di assegnazione, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento sulle azioni entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, mediante Raccomandata A.R. indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione; con la medesima comunicazione deve essere espresso il consenso o il dissenso al prezzo o corrispettivo richiesto o al valore determinato.

Trascorso il termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione senza che nessuno l'abbia esercitato, il socio può procedere al trasferimento alle condizioni già comunicate, entro i successivi novanta giorni, spirati i quali la procedura di cui al presente articolo deve essere ripetuta e ne devono essere nuovamente rispettati tutti i termini.

Qualora vi sia consenso sul prezzo o corrispettivo richiesto dal cedente o sul valore delle azioni, il trasferimento è perfezionato senza ritardo.

Qualora invece non vi sia consenso sul prezzo o corrispettivo richiesto dal cedente o sul valore, il prezzo, il corrispettivo o il valore sarà determinato, per ognuna di tali cessioni, ai sensi dell'art. 27 del presente statuto.

# GIUDICARIE GAS S.p.A.

Via Del Foro, 3  
38079 TIONE DI TRENTO  
Cap. Soc. 100.000 € I.V.  
Iscr. Reg. Impr. di Trento e  
C.f. / Part. IVA 01722590229

168



Il suddetto termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione sarà sospeso a decorrere dalla comunicazione di dissenso da parte del singolo acquirente fino alla data di determinazione del prezzo, del corrispettivo o del valore da parte dell'arbitro ovvero del collegio arbitrale.

Se gli azionisti interessati all'acquisto sono più di uno, si farà luogo, ove del caso, al riparto fra loro in proporzione alla loro partecipazione azionaria.

Le alienazioni effettuate in violazione del diritto di prelazione non avranno effetto nei confronti della società e, quindi, non potranno essere annotate nel libro dei soci.

I certificati azionari porteranno la seguente dizione: "Il trasferimento delle azioni e dei diritti correlati alle stesse è soggetto al diritto di prelazione disposto dall'articolo sette dello statuto sociale".

Invece, le azioni e/o buoni frazionari, obbligazioni convertibili, warrants, diritti di opzione, buoni di assegnazione, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento, potranno essere liberamente trasferite dal socio:

- ad altri soci;
- a società controllanti e controllate del socio, sempreché la cessionaria assuma tutti gli obblighi della cedente e si impegni alla retrocessione alla stessa, che dovrà impegnarsi al riacquisto, nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo. Copia del contratto con l'assunzione di detti obblighi dovrà essere trasmessa alla società "Giudicarie Gas S.p.A." unitamente alla richiesta di volturazione nel libro dei soci;
- alla società "Giudicarie Gas S.p.A." nel caso in cui la stessa realizzi l'acquisto di azioni proprie e per le cessioni delle stesse azioni ai propri soci;
- alla permuta di azioni proprie da parte di "Giudicarie Gas S.p.A." con azioni di altre società al fine di acquisire o integrare il controllo delle stesse.

Per controllante si intende la società che risulti tale a sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. o da altra norma più restrittiva.

## OBBLIGAZIONI

### Art. 8

La società può emettere obbligazioni nominative od al portatore, anche convertibili e anche *cum warrant*, a norma e con le modalità di legge.

## ASSEMBLEE

### Art. 9

L'assemblea generale rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

### Art. 10

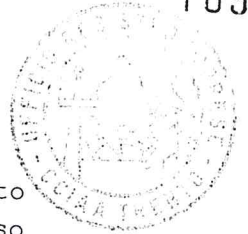
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate e si costituiscono a norma dell'art. 2366 del Codice Civile, nella sede sociale o anche fuori della medesima purché in Italia.



# GIUDICARIE GAS S.p.A.

Via Del Foro, 3  
38079 TIONE DI TRENTO  
Cap. Soc. 100.000 € I.V.  
Iscri. Reg. Impr. di Trento e  
C.f. / Part. IVA 01722590229

169



Il suddetto termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione sarà sospeso a decorrere dalla comunicazione di dissenso da parte del singolo acquirente fino alla data di determinazione del prezzo, del corrispettivo o del valore da parte dell'arbitro ovvero del collegio arbitrale.

Se gli azionisti interessati all'acquisto sono più di uno, si farà luogo, ove del caso, al riparto fra loro in proporzione alla loro partecipazione azionaria.

Le alienazioni effettuate in violazione del diritto di prelazione non avranno effetto nei confronti della società e, quindi, non potranno essere annotate nel libro dei soci.

I certificati azionari porteranno la seguente dizione: "Il trasferimento delle azioni e dei diritti correlati alle stesse è soggetto al diritto di prelazione disposto dall'articolo sette dello statuto sociale".

Invece, le azioni e/o buoni frazionari, obbligazioni convertibili, warrants, diritti di opzione, buoni di assegnazione, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento, potranno essere liberamente trasferite dal socio:

- ad altri soci;
- a società controllanti e controllate del socio, sempreché la cessionaria assuma tutti gli obblighi della cedente e si impegni alla retrocessione alla stessa, che dovrà impegnarsi al riacquisto, nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo. Copia del contratto con l'assunzione di detti obblighi dovrà essere trasmessa alla società "Giudicarie Gas S.p.A." unitamente alla richiesta di volturazione nel libro dei soci;
- alla società "Giudicarie Gas S.p.A." nel caso in cui la stessa realizzi l'acquisto di azioni proprie e per le cessioni delle stesse azioni ai propri soci;
- alla permuta di azioni proprie da parte di "Giudicarie Gas S.p.A." con azioni di altre società al fine di acquisire o integrare il controllo delle stesse.

Per controllante si intende la società che risulti tale a sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. o da altra norma più restrittiva.

## OBBLIGAZIONI

### Art. 8

La società può emettere obbligazioni nominative od al portatore, anche convertibili e anche *cum warrant*, a norma e con le modalità di legge.

## ASSEMBLEE

### Art. 9

L'assemblea generale rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

### Art. 10

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate e si costituiscono a norma dell'art. 2366 del Codice Civile, nella sede sociale o anche fuori della medesima purché in Italia.



L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare e l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza. Nell'avviso può anche essere indicato il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data prevista per l'assemblea stessa.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono sempre legalmente costituite e valide, anche in mancanza di convocazione, quando vi partecipano la totalità del capitale sociale e la maggioranza degli amministratori in carica e dei Sindaci.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione ed impedire ogni decisione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### Art. 11

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

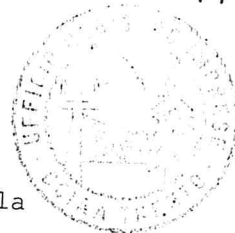
I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da loro mandatarî muniti di delega scritta, con le formalità e nei limiti di cui all'art. 2372 del c.c. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

#### Art. 12

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio della società deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura





dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea è convocata in via straordinaria ogni volta che sia necessario assumere deliberazioni ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea dei soci è inoltre convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario.

#### **Art. 13**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, qualora eletto, o da persona eletta dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario da lui scelto anche al di fuori dei soci, a meno che il verbale debba essere redatto da un Notaio ai sensi di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese di norma a voto palese per alzata di mano.

#### **Art. 14**

Per le maggioranze di costituzione e di deliberazione dell'assemblea ordinaria di prima e di seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge. Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria è richiesto in prima e in seconda convocazione il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

#### **Art. 15**

La società è amministrata da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà dell'Assemblea dei soci, ove la legge lo consente, di deliberare la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, anche non soci. La nomina degli amministratori, la determinazione dei loro compensi, entro i limiti stabiliti dall'ordinamento, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 2389, terzo comma, del c.c. e la durata del loro incarico fino a un massimo di tre anni (con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) e fatto comunque salvo il successivo articolo 17, spettano all'assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli Organi di amministrazione delle società pubbliche, della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e delle altre normative in materia.

Agli Amministratori spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Fatta salva una diversa procedura assunta dall'assemblea all'unanimità, la nomina avverrà nel modo seguente: ogni azione dà diritto a esprimere un voto per la nomina di un solo consigliere. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di



voti e in caso di parità prevarrà l'anzianità di età.

**Art. 16**

Spetta al Consiglio scegliere tra i suoi membri il Presidente e un consigliere delegato, da nominare obbligatoriamente nella prima seduta dell'organo sotto la presidenza del consigliere più anziano di età.

Nella seduta di nomina del consigliere delegato il Consiglio di Amministrazione ne determinerà i poteri, comprendenti comunque l'ordinaria amministrazione, e la remunerazione in conformità al disposto del secondo comma dell'art. 2389 del c.c..

Il Consiglio può nominare in ogni momento un Vice Presidente, cui spetta esclusivamente la sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio, nella sua prima adunanza utile, ai sensi dell'art. 12.2. del Testo integrato delle disposizioni dell'A.E.E.G.S.I. in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, di cui alla Deliberazione 22 giugno 2015 dell'A.E.E.G.S.I. 296/2015/R/com, nomina un Gestore Indipendente, investito di tutti i poteri di legge.

Sono componenti del Gestore Indipendente tutti i componenti dell'Organo amministrativo dell'impresa e il personale con funzioni dirigenziali apicali. La società può prevedere che non tutti i componenti dell'Organo amministrativo dell'impresa siano componenti del Gestore Indipendente, conferendo il relativo incarico ad un Comitato Esecutivo o, in alternativa, ad un Amministratore Delegato ("modalità derogatoria").

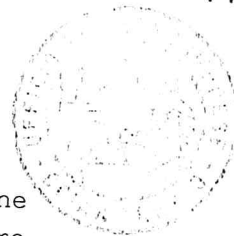
Il Gestore Indipendente dispone di effettivi poteri decisionali indipendenti dall'impresa verticalmente integrata e dal gruppo cui appartiene in relazione all'attività funzionalmente separata e, in particolare:

- rappresenta la società verso i terzi per tutto quanto concerne la gestione dell'attività di distribuzione del gas naturale;
- predispone il Piano di Sviluppo annuale e pluriennale delle Infrastrutture dell'attività amministrata;
- sovraintende e coordina la struttura organizzativa aziendale che si occupa dell'attività di distribuzione del gas naturale;
- assicura la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell'ambito dell'attività amministrata.

Il Gestore Indipendente in modalità derogatoria ha altresì il potere di esprimere parere vincolante su tutte le decisioni dell'Organo amministrativo che riguardano gli aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del Piano di sviluppo annuale e pluriennale delle Infrastrutture dell'attività amministrata.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da un Consigliere o dal Collegio Sindacale.





In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere Delegato o dal Consigliere più anziano di età.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, con qualsiasi mezzo scritto, compresi il fax, il telegramma e la posta elettronica con conferma di ricezione. In caso di urgenza l'avviso potrà essere comunicato almeno due giorni prima della data di riunione con qualsiasi mezzo scritto, compresi il fax, il telegramma e la posta elettronica con conferma di ricezione.

Il Consiglio potrà riunirsi sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione riconsidera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità la proposta si considera respinta.

Per la scelta del presidente e del consigliere delegato sarà sempre necessario il voto favorevole di quattro consiglieri.

#### Art. 17

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si riterrà decaduto immediatamente l'intero consiglio e il Presidente del Collegio Sindacale dovrà convocare con urgenza l'assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo Organo amministrativo.

#### Art. 18

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e in particolare avrà la facoltà di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati in modo tassativo all'assemblea dei soci o al Gestore Indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile e dell'altra normativa in materia, può delegare proprie attribuzioni a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea ovvero istituire, entro i limiti di legge, Comitati, determinandone i poteri ed il numero di componenti.

#### Art. 19

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, per le materie delegate

# GIUDICARIE GAS S.p.A.

Via Del Foro, 3  
38079 TIONE DI TRENTO  
Cap. Soc. 100.000 €. I.V.  
Iscr. Reg. Impr. di Trento e  
C.f./Part. IVA 01722590229

174



e nei limiti dei poteri conferiti, al consigliere delegato.

## Art. 20

L'Organo amministrativo ha la facoltà di nominare uno o più Direttori e Procuratori, determinandone i poteri.

Questi agiranno sotto la direzione del consigliere delegato.

## COLLEGIO SINDACALE

### Art. 21

La gestione della società è sottoposta al controllo di un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli Organi delle società pubbliche e delle altre normative in materia. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Tra i nominati, l'assemblea designerà il Presidente.

Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea o, in mancanza, dalle tariffe professionali e comunque entro i limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 16 dello Statuto.

## CONTROLLO CONTABILE

### Art. 22

Il controllo contabile è affidato ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salva diversa disposizione di legge.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale; l'assemblea determina altresì il relativo corrispettivo.

## BILANCIO

### Art. 23

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da presentare all'approvazione dell'assemblea secondo i termini e i disposti di legge.

## UTILI

### Art. 24

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite previsto dalla legge, sono destinati secondo le determinazioni dell'assemblea.

## RECESSO

### Art. 25

Per il diritto di recesso si applica quanto stabilito dall'articolo 2437 e seguenti del c.c..

Il diritto di recesso non compete nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 2437 c.c..

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE



# GIUDICARIE GAS Sp.A.

Via Del Foro, 3  
38079 TIONE DI TRENTO  
Cap. Soc. 100.000 € I.V.  
Iscr. Reg. Impr. di Trento e  
C.f. / Part. IVA 01722590229

175



## Art. 26

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

## CLAUSOLA COMPROMISSORIA

## Art. 27

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci saranno devolute al giudizio di un arbitro unico ovvero di un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza, in via irrituale secondo equità entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 28

### I

Non possono essere corrisposti ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

### II

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

### III

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice civile e delle altre leggi in materia.